



Direzione Accise
Ufficio Normativa Accise

Protocollo: 83760/RU

Rif: del

Alle Direzioni
Regionali/Interregionali/
Interprovinciale
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

per conoscenza

Alla Direzione Dogane

Roma, 18/7/2019

OGGETTO: Legge 28 giugno 2019, n. 58, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*".

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale - n.151 del 29 giugno 2019, supplemento ordinario n.26, è stata pubblicata la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*"

Per quanto di interesse di questa Direzione, si attira l'attenzione di codeste Strutture sulle novità che la legge di conversione ha introdotto nel corpo del citato provvedimento legislativo.

Nello specifico si ritiene opportuno pertanto segnalare le seguenti disposizioni:

1) la legge di conversione ha introdotto l'art. 13-bis., intitolato "Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici". Tale disposizione riformula il contenuto del comma 2 dell'articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 disponendo che le parole "*ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,*" sono soppresse.

Come rappresentato con nota prot, 113015/RU del 9/10/2017 della ex Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, il predetto art. 29, comma 2, era stato già oggetto di riscrittura in tempi recenti ad opera dell'art. 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che aveva introdotto proprio le medesime parole, ora soppresse dal decreto legge 34/2019.

Per tale effetto, quindi deve considerarsi ripristinato per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini che esercitano la vendita di prodotti alcolici, il generale obbligo di denuncia di attivazione oltre che la necessità di munirsi della correlata licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio delle dogane e conseguentemente si deve ritenere, in considerazione del mutato assetto normativo, non più vigente il contenuto della sopracitata direttiva prot. 113015/RU del 9/10/2017.

Il ripristinato obbligo di denuncia ripropone, con attualità, le problematiche connesse ai riflessi che, sulla disciplina tributaria fissata dal Testo Unico delle Accise, derivano dall'applicazione del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ove sono stati individuati una serie di procedimenti afferenti l'avvio e lo svolgimento di attività per le quali trovano applicazione gli istituti in cui si traduce la semplificazione amministrativa, prevedendo fattispecie per le quali è sufficiente una comunicazione preventiva allo sportello unico (SUAP) ed i suoi riflessi sul procedimento tributario.

Nel dettaglio e con specifico riferimento alla materia in trattazione, si ribadisce quanto già rappresentato dalla ex Direzione Centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette con nota prot, 67994/RU del 27 giugno 2017, che qui si richiama: "*Gli esercenti le attività di vendita al minuto e di somministrazione di alcolici osservano le norme contenute nell'art. 29, commi 2 e 4, del D.Lgs n. 504/95 che fissano gli obblighi della denuncia di attivazione e di munirsi di licenza fiscale di cui all'art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 504/95.*"

La tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone al punto 1.10 (richiamato in altri procedimenti), n.29 della Sottosezione 1 che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all'avvio della vendita al minuto di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale previsione di rango primario dispone quindi una concentrazione delle fasi d'iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti producendo l'assorbimento della denuncia di attivazione ex art.29, comma 2 del D.Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP.

Qualora l'interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l'autorità comunale e del regime amministrativo per esso previsto non occorre presentare la denuncia all'Ufficio delle dogane. Resta fermo l'obbligo di munirsi della licenza fiscale di cui al comma 4 del predetto art. 29".

Fermo quanto precede si rammenta, ove ce ne fosse la necessità, che le richieste con cui l'utenza si rivolge all'Agenzia per ottenere il rilascio di titoli abilitativi allo svolgimento di attività di rilevanza fiscale previsti dal Testo Unico delle accise e dalle relative disposizioni di attuazione, sono assoggettate all'imposta di bollo come ampiamente chiarito con direttiva 62946/RU del 4 giugno 2018 della ex Direzione Centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette. L'imposta di bollo ai sensi degli artt. 3 e 4 della tariffa di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, nel caso di attivazione del procedimento attraverso il canale del SUAP deve essere corrisposta con le modalità che sono individuate dall'amministrazione comunale competente.

2) la già richiamata legge di conversione 58/2019, ha altresì introdotto nel decreto legge 34/2019 l'art. 4-bis. "Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale", con il quale dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, viene inserito l'art. 13-bis. intitolato "ravvedimento parziale". La norma, disciplina una ipotesi di ravvedimento operoso a formazione progressiva, consentendo versamenti delle sanzioni, dell'eventuale tributo dovuto e degli interessi, anche in tempi diversi, purché nel rispetto del termine finale declinato dall'art. 13 D.Lgs. n. 472, comma 1 lettera a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c). Inoltre, in ragione della sua natura interpretativa la disposizione estenderebbe i propri effetti anche retroattivamente. Ciò premesso è bene rimarcare che tale nuova disciplina, per espressa previsione normativa, trova applicazione **per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, escludendo pertanto ricadute nella materia di competenza della scrivente.

Codeste Direzioni avranno cura di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici non mancando di impartire eventuali ulteriori indicazioni ritenute necessarie oltre che di segnalare alla scrivente le criticità che dovessero verificarsi in relazione alla pratica applicazione delle disposizioni commentate nella presente nota.

*Il Direttore Centrale
Arturo Tiberi*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/93*